



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Esoterismo Martinismo e Tradizione EMET

**Art. 1.** -E' costituita l'Associazione "Esoterismo Martinismo e Tradizione" (in sigla EMET). L'Associazione è un libero consesso di Iniziati e non, avente durata di 99 anni, rinnovabili di 99 anni in 99 anni, e senza scopo di lucro. L'associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore. L'associazione potrà avere sedi secondarie, sia sul territorio nazionale che all'estero. L'Associazione potrà dotarsi di un Regolamento, emanato dal Presidente, previa approvazione del Comitato Direttivo e portato alla ratifica della Assemblea dei soci, anche ordinaria, che si terrà successivamente.

**Art. 2.** -L'Associazione ha come fine lo studio e la ricerca, con particolare riferimento alla Tradizione esoterica ed iniziatica e segnatamente all'insegnamento di Martinez de Pasqually e di Louis Claude de Saint Martin. L'azione dell'Associazione è volta a fornire un contributo a coloro che lavorano per il reintegro di se stessi e il proprio perfezionamento.

Le funzioni pratiche, docetiche ed amministrative, relative allo studio dottrinale e al suo insegnamento, sono definite dall'associazione. Ogni attività dovrà essere conforme alla morale e alle vigenti leggi dello Stato.

Ciascun socio s'impegna a diffondere e praticare i principi della Tradizione Iniziatica, con particolare riferimento al Martinismo.

**Art. 3.** -L'Associazione, promuove attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi), editoriali (pubblicazione di un periodico, di atti, studi e ricerche) e quanto altro ritenuto utile.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) beni mobili ed immobili che eventualmente diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali contribuzioni volontarie, erogazioni, donazioni e lasciti.

**Art. 4.** – Possono essere soci dell'Associazione i soggetti che condividono gli obiettivi e gli ideali.

I soci possono essere:

soci ordinari fondatori, quali persone fisiche che abbiano sottoscritto l'Atto Costitutivo in qualità di "promotori", che esercitano la operatività tradizionale;

soci ordinari (tutte le altre persone fisiche iscritte successivamente) che esercitano la operatività tradizionale;

soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera significativa, con la loro opera od il loro sostegno ideale alla costituzione dell'associazione o che ne condividono gli scopi. La nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta motivata di un socio ordinario.

**Art. 5** – Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, su presentazione di un socio, previa deliberazione di ammissione approvata dal Comitato Direttivo. I richiedenti l'ammissione devono dichiarare in forma scritta di aver preso visione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e di accettarne integralmente il contenuto. I richiedenti debbono inoltre presentare autocertificazione con la quale si attesta di non aver avuto condanne penali e di non avere carichi pendenti per reati non colposi, ovvero la tipologia di condanna eventualmente subita.

**Art. 6** - La qualità di socio, non trasmissibile, si perde per dimissioni, per esclusione e per decesso. Costituiscono doveri dei Soci il versamento delle quote associative come deliberate dal Consiglio direttivo, la partecipazione alle iniziative decise dagli organi dell'Associazione, eventualmente prestando la propria opera personale gratuitamente e la partecipazione in genere alla vita dell'Associazione e quanto previsto dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento. Il Socio che non adempia, ai doveri rinvenienti dal rapporto associativo, nonché da quanto previsto dal Regolamento, è sottoposto ai provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dal Regolamento.

La delibera di esclusione è presa dal Comitato Direttivo nei confronti degli Associati che non abbiano rispettato le previsioni statutarie o per indegnità.

Contro il provvedimento di esclusione il socio interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di avvenuta notifica del ricorso stesso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 7** – Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi eventualmente versati, nè vantare qualsiasi diritto sull'eventuale patrimonio dell'Associazione.

**Art. 8** - L'assemblea ordinaria degli Associati si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite, per discutere ogni altro argomento avente interesse per l'Associazione e per nominare, alle previste scadenze, il Comitato Direttivo, il Collegio Sindacale e i Probiviri. Compete all'assemblea dei soci la modifica del presente statuto.

E' facoltà del Comitato Direttivo richiedere la riunione dell'Assemblea degli Associati ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta che almeno dieci Associati ne facciano richiesta motivata al Comitato Direttivo.

**Art. 9** - L'Assemblea è costituita dagli Associati regolarmente iscritti almeno 20 giorni prima della convocazione.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente del Comitato Direttivo, senza particolari formalità, mediante informativa scritta (fatta anche a mediante modalità informatiche), resa nota agli Associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, che dovrà indicare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e eventualmente in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà degli Associati ed in seconda convocazione quale sia il numero dei partecipanti.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Comitato Direttivo, svolge le funzioni di segretario il Segretario/Tesoriere del Comitato stesso.

Ogni Associato avente diritto di partecipazione all'Assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto un altro Associato. Ogni Associato potrà essere destinatario di sette deleghe.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti espressi e nel calcolo della maggioranza dell'Assemblea non si considerano gli astenuti.

Le delibere dell'assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere dell'Assemblea, prese in ottemperanza dello Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

Le delibere dell'Assemblea che prevedono modifiche nello Statuto devono essere prese con le maggioranze previste in prima convocazione.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a sette giorni.

Nel caso in cui fosse necessaria una terza convocazione, la delibera di scioglimento anticipato è presa a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati partecipanti all'assemblea.

**Art. 10** - L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Comitato Direttivo composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea, i quali nominano tra di essi il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario che svolgerà anche le funzioni di Tesoriere. La carica di Tesoriere può essere scorporata su proposta del Presidente ed approvata dal Comitato.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli, attribuendo le relative cariche sociali eventualmente venute a mancare. La carica dei nuovi Consiglieri decade insieme a quella degli altri membri, allo scadere del triennio.

Se nel corso del triennio viene a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, i rimanenti membri devono convocare l'Assemblea per effettuare nuove nomine dell'intero Comitato Direttivo.

**Art. 11** - Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei membri.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Comitato si riunisce senza formalità ogni volta che il Presidente od almeno due membri lo ritengano opportuno.

**Art. 12** - Spettano al Comitato Direttivo tutti i poteri, non di competenza esclusiva dell'Assemblea degli associati, necessari per l'attuazione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

**Art. 13** - La rappresentanza della Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Comitato Direttivo o al Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento del Presidente.

**Art. 14** - E' compito del Comitato Direttivo redigere annualmente il rendiconto delle entrate e delle uscite, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, conformemente agli obblighi di legge.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 15** - All'atto dello scioglimento è compito del Comitato Direttivo provvedere alla nomina di un Liquidatore.

L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione e l'eventuale patrimonio residuo non dismesso saranno devoluti a favore di un ente di beneficenza.

**Art. 16** - Il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea. I Sindaci nominano tra essi il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' compito del Collegio Sindacale controllare l'andamento della gestione ed il buon funzionamento amministrativo e contabile. Esso deve inoltre sottoporre annualmente all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto delle entrate e delle uscite.

**Art. 17** - I Proviviri, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea, nominano tra essi il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 18** - Gli eletti debbono dichiarare di accettare la carica entro 15 gg. dalla comunicazione.

In caso di rifiuto o mancata accettazione nel termine indicato, sarà nominato l'Associato o gli Associati che nell'ultima votazione assembleare seguono nella graduatoria.

Qualora ciò non fosse possibile, si procederà alla convocazione dell'Assemblea per una nuova votazione.

Il giudizio su ogni eventuale controversia che sorgesse tra gli Associati, o tra Associati e Associazione, è demandato al Collegio dei Proviviri.

**Art. 19** - Il ricorso ai Proviviri si effettua con comunicazione scritta, motivata, al presidente del Collegio.

Il Collegio dei Proviviri decide, senza formalità di procedura, trasmettendo la decisione al Comitato Direttivo per i conseguenti provvedimenti.

**Art. 20** - Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto trovano applicazione, l'eventuale regolamentazione interna, le disposizioni del Codice Civile e le altre norme speciali in materia.

Il Foro competente è quello di competenza con riferimento alla sede della Associazione.